

# Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria  
Revisione legale



Consulenza del lavoro  
Ufficio Autorizzato CAF CGN

Circolare n. 1/2020 del 02/01/2020

## **DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) conv. L. 19.12.2019 n. 157 - Principali novità**

## 1 PREMESSA

Il DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” è stato convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. 24.12.2019 n. 301), prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 124/2019 è entrato in vigore il 27.10.2019, mentre la L. 157/2019 è entrata in vigore il 25.12.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DL 124/2019 convertito.

## 2 PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

Argomento	Descrizione
<b>Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi</b>	<p>L'art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-<i>bis</i> nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.</p> <p>Il testo originario della norma, che è stato integralmente modificato durante l'<i>iter</i> di conversione, aveva introdotto un complesso meccanismo che attribuiva al committente, di regola, la responsabilità del versamento delle ritenute fiscali (sia a titolo di IRPEF che delle relative addizionali) trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, garantendo che la provvista per il versamento delle stesse fosse messa a disposizione dal datore di lavoro, oppure mediante compensazione con i corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non ancora corrisposti.</p> <p>Nella formulazione attuale, invece, la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l'obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l'obbligo di controllare che l'impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all'Agenzia delle Entrate competente.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituiti d'imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.</p> <p>Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituiti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>La deroga introdotta con l'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “<i>contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo</i>”.</p> <p>Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:</p>
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del</li></ul>

Argomento	Descrizione
	<p>servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.</li> </ul> <p><b>Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici</b></p> <p>L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto;</li> <li>• provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie.</li> </ul> <p>Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109;</li> <li>• un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;</li> <li>• l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;</li> <li>• il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.</li> </ul> <p><b>Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice</b></p> <p>L'art. 17-bis del DLgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.</p> <p>Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.</p> <p><b>Obblighi del committente</b></p> <p>Il committente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento;</li> <li>• sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento;</li> <li>• comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.</li> </ul>
segue	<b>Responsabilità del committente</b>

Argomento	Descrizione
	<p>L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.</p> <p><b>Sanzioni per il committente</b></p> <p>L'art. 17-<i>bis</i> co. 4 del DLgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corretta determinazione delle ritenute;</li> <li>• corretta esecuzione delle medesime;</li> <li>• tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione.</li> </ul> <p>La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.</p> <p><b>Ravvedimento operoso</b></p> <p>Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.</p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).</p> <p><b>Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione</b></p> <p>Il nuovo art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati;</li> <li>• nel corso di durata del contratto.</li> </ul> <p><b>Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina</b></p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;</li> </ul>

Argomento	Descrizione
-----------	-------------

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.</li> </ul> <p>È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).</p>
<p><b>Cessazione partita IVA e VIES - Divieto di compensazione</b></p>	<p>L'art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l'impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il provvedimento di cessazione della partita IVA;</li> <li>• ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES.</li> </ul> <p><b>Cessazione della partita IVA</b></p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari);</li> <li>• senza limiti di importo dei crediti stessi;</li> <li>• a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.</li> </ul> <p><b>Esclusione dal VIES</b></p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente ai soli crediti IVA;</li> <li>• a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.</li> </ul> <p><b>Scarto del modello F24</b></p> <p>Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.</p>
<p><b>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle imposte sui redditi e relative addizionali;</li> <li>• alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</li> <li>• all'IRAP.</li> </ul> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;</li> <li>• a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.</li> </ul> <p>In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> <p>Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.</p>
<p><b>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - Estensione</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;</li> <li>• dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p><b>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</b></p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p>
<p><b>Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. "accollo fiscale", nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall'accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d'imposta a disposizione dell'accollante.</p> <p>Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.</p> <p>Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell'accollante e dell'accollato.</p> <p>In capo all'accollato viene recuperato il debito d'imposta, con responsabilità solidale dell'accollante.</p>
<p><b>Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.</p> <p>Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.</p> <p>Con l'art. 4 co. 5 - 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato (nella versione originaria del DL era prevista una sanzione fissa di 1.000,00 euro). Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.</p>

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<p>Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall'apposita comunicazione preventiva inviata dall'Agenzia delle Entrate, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.</p> <p>In ogni caso, il contribuente può far presente all'Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.</p>
<p><b>Contrasto alle indebite compensazioni - Cooperazione tra Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL</b></p>	<p>Con l'art. 3 co. 4 del DL 124/2019 convertito viene previsto che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL definiscano procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>I suddetti Istituti possono infatti inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che presentano profili di rischio;</li> <li>• ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.</li> </ul> <p><b>Provvedimenti attuativi</b></p> <p>Le procedure in esame e ogni altra disposizione attuativa saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai Presidenti di INPS e INAIL.</p>
<p><b>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2019 e 2020</b></p>	<p>Con l'art. 37 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore.</li> </ul> <p>La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020;</li> <li>• in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019;</li> <li>• qualora la somma affidata all'Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;</li> <li>• su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.</li> </ul>
<p><b>Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP</b></p>	<p>L'art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</p> <p>In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).</p> <p>La disposizione ha effetto anche sul periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"), con una riduzione, di fatto, della misura dell'acconto complessivamente dovuto al 90% (85,5% per la cedolare secca sulle locazioni ex art. 3 del DLgs. 23/2011).</p>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Soggetti interessati dalla modifica</b></p> <p>La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente (art. 12-<i>quinquies</i> co. 3 e 4 del DL 34/2019 e ris. Agenzia delle Entrate 12.11.2019 n. 93):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;</li> <li>• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).</li> </ul> <p>Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;</li> <li>• applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014;</li> <li>• applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");</li> <li>• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;</li> <li>• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.</p> <p><b>Imposte interessate dalla modifica</b></p> <p>La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la cedolare secca di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011;</li> <li>• l'IVAFE di cui all'art. 19 co. 18 - 22 del DL 201/2011;</li> <li>• l'IVIE di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011.</li> </ul> <p><b>Effetti sugli acconti relativi al 2019</b></p> <p>Per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti "solari"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• resta "salva" la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);</li> <li>• la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;</li> <li>• in caso di versamento in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata, l'acconto è dovuto in misura pari al 90% (85,5% per la cedolare secca).</li> </ul> <p>Per gli altri contribuenti restano ferme le "vecchie" modalità.</p> <p><b>Effetti sugli acconti a regime</b></p> <p>A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (2020, per i soggetti "solari"), la prima e la seconda rata di acconto saranno dovute in misura differente per i contribuenti ISA, da un lato, e per i contribuenti estranei agli ISA, dall'altro, ferma restando la misura complessivamente dovuta (pari, nella generalità dei casi, al 100%, fatta eccezione per la cedolare secca il cui acconto, ancora per il 2020, sarà dovuto nella misura del 95%).</p> <p>In particolare, per i soggetti ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia la prima che la seconda rata di acconto saranno dovute nella misura del 50%;</li> <li>• se l'importo della prima rata non supera 103,00 euro, l'acconto sarà versato in un'unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.</li> </ul> <p>Per gli altri soggetti, restano ferme le "vecchie" modalità.</p>



Argomento	Descrizione
<p><b>Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici</b></p>	<p>Con l'art. 32-<i>quater</i> del DL 124/2019 convertito è stato previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.</p> <p>Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l'art. 89 del TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;</li> <li>• per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;</li> <li>• per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.</li> </ul> <p>La ritenuta a titolo d'imposta menzionata nell'ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.</p> <p><b>Evoluzione della disciplina</b></p> <p>Prima delle modifiche apportate dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i dividendi concorrevano parzialmente alla formazione del reddito della società, poi imputato per trasparenza al socio, nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 58,14% del loro ammontare, in relazione agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;</li> <li>• del 49,72% del loro ammontare, se gli utili si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;</li> <li>• del 40% del loro importo, se gli utili sono stati prodotti prima dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.</li> </ul> <p>Tuttavia, a seguito dell'abrogazione del primo periodo del co. 1 dell'art. 47 del TUIR ad opera della legge di bilancio 2019, gli utili percepiti dalla società semplice dovevano considerarsi integralmente tassabili.</p> <p>Con il DL 124/2019 convertito viene quindi nuovamente reso coerente il regime dei dividendi conseguiti da una società semplice, considerando i medesimi percepiti dai soci di quest'ultima con l'applicazione del corrispondente regime fiscale.</p>
<p><b>Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta;</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.</li> </ul> <p><b>Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata</b></p> <p>Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.</p> <p><b>Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019</b></p> <p>Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);</li> <li>• consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><b>Trasmissione telematica dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 4 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene prorogato al 16 marzo il termine del 28 febbraio stabilito per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.</p> <p><b>Messa a disposizione della dichiarazione precompilata</b></p> <p>Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate viene differito dal 15 al 30 aprile.</p> <p><b>Comunicazione dei dati relativi al periodo d'imposta 2019</b></p> <p>Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d'imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 31.1.2020, in relazione alle spese sanitarie;</li> <li>• il 28.2.2020 (non rileva l'anno bisestile), in relazione agli altri oneri deducibili o detraibili (comprese le spese veterinarie).</li> </ul>
<p><b>Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.</p> <p><b>Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021</b></p> <p>A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).</p> <p><b>Presentazione dei modelli 730/2020</b></p> <p>I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;</li> <li>• 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.</li> </ul> <p><b>Trasmissione telematica dei modelli 730 - Nuovi termini dal 2021</b></p> <p>A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all'Agenzia delle Entrate entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 15 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;</li> <li>• il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;</li> <li>• il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;</li> <li>• il 15 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;</li> <li>• il 30 settembre, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.</li> </ul> <p>Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli.</p> <p><b>Trasmissione telematica dei modelli 730/2020</b></p> <p>I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, entro il 7.7.2020;</li> <li>• da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, entro: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il 29.6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giu-</li> </ul> </li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>gno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 7.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;</li> <li>- il 23.7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.</li> </ul> <p><b>Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato</b></p> <p>Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).</p> <p><b>Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente</b></p> <p>Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l'effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d'imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.</p> <p>Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati).</p> <p>Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.</p>
<p><b>Ravvedimento operoso - Limiti temporali</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.</p> <p>Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.</p> <p>In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione o entro l'anno dalla violazione stessa.</p> <p>Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall'inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.</p>
<p><b>Interessi fiscali - Rimodulazione</b></p>	<p>L'art. 37 co. 1-ter e 1-quater del DL 124/2019 convertito prevede una generale rimodulazione dei tassi di interesse previsti dalla legislazione fiscale, ad oggi fissati dal DM 21.5.2009.</p> <p>Nello specifico, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%.</p> <p><b>Provvedimento attuativo</b></p> <p>Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p><b>"Rottamazione dei ruoli" - Versamento delle somme dovute o della prima rata - Proroga al 2.12.2019</b></p>	<p>In base all'art. 3 del DL 119/2018, era possibile aderire alla c.d. "rottamazione dei ruoli" consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, beneficiando in questo modo dello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora.</p> <p>La domanda andava presentata entro il 30.4.2019, termine prorogato al 31.7.2019 per determinate categorie di contribuenti.</p> <p>Coloro i quali hanno presentato domanda entro il 30.4.2019, avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2019, mentre coloro i quali hanno presentato la domanda entro il 31.7.2019 avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte</p>

Argomento	Descrizione
	le somme entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cadeva di sabato).
<i>segue</i>	<p>Per evitare questa disparità di termini, l'art. 37 del DL 124/2019 convertito stabilisce il differimento, senza indennità di mora, del termine di pagamento della prima rata (o di tutte le somme) dal 31.7.2019 al 2.12.2019.</p> <p>Si evidenzia inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga dal 31.7.2019 al 2.12.2019 riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il 7.12.2018, le rate pregresse, e che, per questa ragione, hanno avuto automatico accesso alla ridilazione del debito, previa nuova liquidazione degli importi ad opera dell'Agente della Riscossione;</li> <li>• per i soggetti che possono beneficiare della proroga del pagamento della prima rata, non muta il termine di pagamento della seconda, anch'esso scadente il 2.12.2019.</li> </ul>
<b>Imponibilità IVA delle prestazioni per le patenti di guida B e C1</b>	<p>L'art. 32 co. 1 del DL 124/2019 convertito esclude dal regime di esenzione IVA, previsto per la generalità dei servizi didattici, le prestazioni relative all'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.</p> <p><b>Efficacia</b> La disposizione ha efficacia dall'1.1.2020.</p> <p><b>Salvaguardia dei comportamenti pregressi</b> Sono fatti salvi i comportamenti difforni adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia UE 14.3.2019 causa C-449/17.</p> <p><b>Certificazione dei corrispettivi</b> L'art. 32 co. 4 del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall'1.1.2020, l'abolizione dell'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale di cui potevano beneficiare le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole.</p> <p>Per le suddette prestazioni, le autoscuole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;</li> <li>• possono, fino al 30.6.2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.</li> </ul>
<b>Utilizzo dei file delle fatture elettroniche</b>	<p>L'art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l'art. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei <i>file</i> delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>I dati così ottenuti potranno essere utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla Guardia di Finanza per l'assolvimento di funzioni di politica economica e finanziaria ad essa demandate; vengono potenziate, in questo modo, le attività di contrasto a violazioni non necessariamente relative al settore tributario (mercato dei capitali, tutela della proprietà intellettuale, ecc.);</li> <li>• dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale.</li> </ul> <p>In sede di attuazione delle nuove disposizioni, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate sono comunque tenute ad adottare "<i>idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato</i>", sentito il Garante per la protezione dei dati per-</p>

Argomento	Descrizione
	sonali.
<i>segue</i>	Restano ferme le disposizioni speciali in tema di fatturazione elettronica, anche con riguardo alla memorizzazione, conservazione e consultazione delle e-fatture, relative alle operazioni destinate agli organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica (DIS, AISE, AISI).
<b>Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche</b>	<p>Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-<i>bis</i> del DL 23.10.2018 n. 119).</p> <p>Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.</p> <p>Il "decreto fiscale" stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito).</p>
<b>Imposta di bollo sulle fatture elettroniche</b>	<p>L'art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art 12-<i>novies</i> del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo dovuto;</li> <li>• la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;</li> <li>• gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.</li> </ul> <p>Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.</p> <p><b>Versamenti fino a 1.000,00 euro annui</b></p> <p>Viene inoltre stabilito che, al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</p>
<b>Reverse charge per appalti e subappalti</b>	<p>L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l'introduzione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni di servizi effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;</li> <li>• presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>La nuova disciplina non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-<i>ter</i>) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p>società assoggettati a <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).</li> </ul>
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Efficacia</b></p> <p>L'efficacia della nuova fattispecie di <i>reverse charge</i> è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).</p>
<p><b>Lotteria degli scontrini - Rinvio - Premi speciali</b></p>	<p>Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", con lo scopo di rafforzare l'efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.</p> <p><b>Quadro normativo</b></p> <p>La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi messi in palio.</p> <p>La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell'estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria");</li> <li>• l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122).</li> </ul> <p><b>Rinvio della lotteria all'1.7.2020</b></p> <p>L'art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall'1.1.2020 all'1.7.2020 l'avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all'entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p><b>Rinvio al 30.6.2020 dell'adeguamento dei registratori telematici</b></p> <p>Conseguentemente, è stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria" dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 1432381).</p> <p><b>Sistema di segnalazione delle violazioni</b></p> <p>In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall'art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero ommesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.</p> <p>Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l'esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.</p> <p><b>Esenzione fiscale dei premi</b></p> <p>Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.</p> <p><b>Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici</b></p> <p>La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell'Agenzia</p>

Argomento	Descrizione
	<p>delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:</p>
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie;</li> <li>• vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura <i>web</i> dell'Agenzia delle Entrate).</li> </ul> <p>Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l'attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici.</p>
<p><b>Semplificazione degli adempimenti IVA</b></p>	<p>L'avvio graduale dell'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha reso necessario un differimento dell'introduzione della predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Conseguentemente, in virtù di quanto disposto dall'art. 16 del DL 124/2019 convertito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il primo invio delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA avrà luogo a partire dal secondo semestre 2020;</li> <li>• la predisposizione della bozza di dichiarazione annuale IVA verrà messa a disposizione dei soggetti passivi a partire dai dati riferiti al 2021.</li> </ul> <p><b>Scadenze dell'“esterometro”</b></p> <p>Grazie ad una modifica dell'art. 1 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 127/2015, è stata inoltre prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”.</p> <p>La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.</p>
<p><b>Invio dei corrispettivi mediante strumenti evoluti di incasso</b></p>	<p>L'art. 21 co. 1-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito stabilisce, a decorrere dall'1.1.2021, in favore dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, la possibilità di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi avvalendosi di sistemi evoluti di incasso che consentano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.</p>
<p><b>Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici</b></p>	<p>Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici, con l'art. 22 del DL 124/2019 convertito viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;</li> <li>• in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020.</li> </ul>
<p><b>Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi</b></p>	<p>L'art. 53-<i>bis</i> del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.</p> <p><b>Aliquota IVA del 4%</b></p> <p>Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% viene estesa:</p>
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi sono</li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p>fiscalmente a carico;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento.</li> </ul> <p>Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;</li> <li>• di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;</li> <li>• di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico.</li> </ul> <p>Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell'art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 n. 97 e nell'art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.</p> <p><b>Esenzione dall'imposta di trascrizione</b></p> <p>Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di <i>handicap</i>, viene estesa l'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'imposta erariale di trascrizione;</li> <li>• dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;</li> <li>• dall'imposta di registro.</li> </ul>
<p><b>Aliquota IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari</b></p>	<p>L'art. 32-ter del DL 124/2019 convertito introduce il n. 1-<i>quinquies</i> nella Tabella A, parte II-<i>bis</i>, allegata al DPR 633/72, al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili;</li> <li>• alle coppette mestruali.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020.</p>
Argomento	Descrizione
<p><b>Nuovo regime degli impatriati - Decorrenza</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell'originaria decorrenza prevista per il 2020).</p>
<p><b>Cumulo "Tremonti ambientale" e tariffe incentivanti - Procedura di rinuncia</b></p>	<p>Mediante l'art. 36 del DL 124/2019 convertito viene stabilito che, in caso di cumulo della c.d. "Tremonti ambientale" con il III, IV o V Conto energia, il mantenimento del diritto a beneficiare delle suddette tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>I soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30.6.2020.</li> </ul>
Argomento	Descrizione
<p><b>TARI - Determinazione e tariffe</b></p>	<p>Gli artt. 57-<i>bis</i> e 58-<i>quinquies</i> del DL 124/2019 convertito modificano la disciplina della TARI e stabiliscono, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la proroga della modalità di misurazione del tributo da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;</li> <li>• la fissazione al 30 aprile del termine di deliberazione delle tariffe per l'anno 2020</li> </ul>



Argomento	Descrizione
	<p>(il termine di deliberazione viene quindi scollegato da quello previsto per la deliberazione del bilancio di previsione);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'accesso alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati a condizioni tariffarie agevolate per gli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate (è previsto un <i>bonus</i> sociale anche per le utenze domestiche del servizio rifiuti, secondo criteri simili a quelli già stabiliti per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico);</li> <li>la modifica della disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI al fine di equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.</li> </ul>
Argomento	Descrizione
<b>Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA</b>	L'art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall'1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d "bollo auto") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
<b>Aumenti dell'imposta di soggiorno</b>	<p>L'art. 46 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, modificando l'art. 4 del DLgs. 23/2011, prevede la possibilità di raddoppiare l'imposta di soggiorno nei capoluoghi più turistici.</p> <p>I Comuni capoluogo di Provincia che hanno avuto presenze turistiche per un numero 20 volte superiore a quello dei residenti, infatti, possono elevare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte (in luogo del limite massimo di 5,00 euro per ciascuna persona e per ogni notte di soggiorno).</p> <p>I Comuni che potranno aumentare fino a 10,00 euro l'imposta di soggiorno saranno individuati con un apposito DM.</p>

### 3 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nel DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

Argomento	Descrizione
<b>Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo dei contanti</b>	<p>Con l'art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'importo limite di 999,99 euro varrà dall'1.1.2022;</li> <li>dall'1.7.2020 al 31.12.2021, invece, varrà l'importo limite di 1.999,99 euro.</li> </ul> <p>Un analogo abbassamento del limite verso quota 999,99 euro è previsto anche per la soglia relativa all'attività di cambiavalute.</p> <p><b>Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria</b></p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00);</li> <li>per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.</li> </ul>
<i>segue</i>	Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

Argomento	Descrizione
<p><b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b></p>	<p>I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).</p> <p>Il DL 124/2019 aveva previsto che, a decorrere dall'1.7.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l'accettazione del pagamento.</p> <p>Tale previsione è stata soppressa in sede di conversione in legge.</p>
<p><b>Cassa integrazione guadagni in deroga nelle aree di crisi industriale complessa</b></p>	<p>L'art. 58-ter del DL 124/2019 convertito prevede il finanziamento per l'anno 2019 della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessazione di attività (art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109);</li> <li>• riorganizzazione o crisi aziendale.</li> </ul> <p>Nel primo caso, è possibile autorizzare il trattamento, sino a un massimo di 12 mesi complessivi, previa la stipula di un accordo in sede governativa, per le aziende che cessano l'attività produttiva, ma sussiste almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• concrete prospettive di cessione e riassorbimento occupazionale;</li> <li>• possibile intervento di reindustrializzazione;</li> <li>• specifici percorsi di politica attiva.</li> </ul> <p>Nel secondo caso, l'azienda con rilevanza economica strategica, che presenti rilevanti problematiche occupazionali, può chiedere la proroga della CIGS per una durata funzionale alla causale per cui è stata richiesta.</p> <p>Ai fini della concessione, è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la stipula di un accordo in sede governativa;</li> <li>• un piano di gestione delle risorse umane volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali.</li> </ul>
<p><b>Rinegoziazione dei mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva</b></p>	<p>L'art. 41-bis del DL 124/2019 convertito introduce la possibilità per il debitore, a determinate condizioni, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Con decreto interministeriale saranno stabilite le ulteriori modalità applicative della nuova disciplina.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.